



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Contributi ed agevolazioni in genere

Sommario:	Impugnazione atto di esclusione da graduatoria concorsuale – controinteressati. Onere di impugnazione atto di approvazione graduatoria.
Estremi del provvedimento:	C.G.A., ss. rr., parere n. 22/2019 dell' 11 dicembre 2018 (aff. n. 95/2018)
Massima:	<p>Nel caso della impugnazione di atti di indizione di un concorso pubblico così come degli atti di esclusione, prima che sia approvata la graduatoria non sono configurabili controinteressati ai quali il ricorso debba essere notificato; mentre, col sopravvenire della graduatoria, non v'è più alcuna incertezza in ordine ai vincitori della procedura concorsuale (nel caso all'esame in ordine ai soggetti le cui proposte progettuali sono state ritenute ammissibili alle agevolazioni), di tal che va affermata in tale ipotesi la necessità di notifiche a terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971.</p> <p>Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa, poiché la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità (ovvero di inammissibilità, nel caso in cui la graduatoria stessa preesista al gravame) del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporterà la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (o la carenza di interesse ab origine), non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1347/2012, che respinge il diverso orientamento espresso in materia dal C.G.A. con sent. n. 574/2005).</p>
Note	Conforme relazione ULL prot. n. 18198/348.16.8 del 17.08.2018

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

